

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA**

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Giudice relatore

Guido Tarantelli Giudice

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **23773** del registro di Segreteria, relativo al **conto giudiziale n. 37079**, avente ad oggetto la gestione contabile di SO.G.E.T. Spa, agente della riscossione esterna, del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, per l'esercizio finanziario 2018, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Della Rocca.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio, all'udienza del 16.09.2025, letta la relazione del relatore, Primo referendario dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, udito per l'amministrazione il sindaco del Comune di Marina di Gioiosa Ionica sig. Rocco Femia, udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Pedace, che concludevano come da verbale di udienza.

FATTO e DIRITTO

1. Con relazione d'irregolarità n. 452/2023 era posta la preliminare questione di procedibilità del conto per mancanza di sottoscrizione dell'agente contabile e mancanza della parificazione.

2. Con sentenza-ordinanza n. 125/2024 del 09.07.2024, dichiarato procedibile il giudizio di conto, il Collegio ha rimesso gli atti al Magistrato istruttore e fissato la prosecuzione del Giudizio all'udienza del 13.11.2024.

3. Con Ordinanza n. 104/2024 del 18.11.2024, il Collegio ha incaricato la Guardia di Finanza per l'acquisizione della documentazione utile alla verifica della gestione, richiesta in fase istruttoria all'Agente contabile ed al Comune e da questi non depositata agli atti.

4. In data 17.12.2024 la Guardia di Finanza ha effettuato il deposito della documentazione acquisita, in allegato alla nota prot. n. 414414/2024.

5. Con ordinanza n. 52/2025 del 04.05.2025, il Collegio, accogliendo l'istanza del Magistrato designato, ha disposto il rinvio dell'udienza precedentemente fissata al 13.05.2025 alla nuova data del 16.09.2025, attesa la consistenza della documentazione giustificativa della gestione.

6. In data 18.06.2025, è stata depositata la relazione integrativa con cui, dopo avere esaminato il contratto di cui al repertorio n. 1/2013 del 27.02.2013 tra la Soget Spa e l'amministrazione, con validità quattro anni, scaduto il

27.02.2017, con cui SOGET ha mantenuto il servizio di sola

riscossione coattiva dei carichi già in essere, il magistrato

istruttore ha evidenziato le seguenti irregolarità nella gestione:

- omessa indicazione degli aggi (voce espressamente prevista nel modello normativo di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 112/99), circostanza che induce all'irregolarità almeno formale del conto, in assenza di ammanchi in danno del Comune, tenuto conto che l'applicazione irregolare degli aggi avrebbe invece apportato un vantaggio all'amministrazione;

- assenza di documentazione sulle rendicontazioni dei mesi di novembre e dicembre 2018;

- assenza di fatture quietanzate dalla Soget.

7. La Soget si è costituita in data 27.07.2025 col patrocinio dell'avv. Sergio della Rocca, deducendo:

- quanto all'omessa indicazione degli aggi, che le riscossioni sono avvenute mediante pagamenti effettuati dai contribuenti direttamente su conti correnti intestati al Comune, da ciò derivando l'assenza di maneggio di pubblico denaro da parte della concessionaria, e che per tale ragione la Soget ha inoltrato il rendiconto della gestione, con il quale ha riportato le informazioni relative alle liste di carico e riscossioni registrate nell'esercizio e affluite sui conti dell'Ente;

- quanto alle rendicontazioni dei mesi di novembre e dicembre 2018 e alle fatture quietanzate, ha depositato la documentazione mancante.

Indi ha concluso per la regolarità della gestione ed il discarico dell'agente.

8. All'udienza del 16.09.2025, udito il relatore, sentita l'amministrazione nella persona del sindaco e udito il parere del Pubblico ministero, che concludevano come da verbale in atti, la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Il Collegio, esaminata la documentazione depositata dalla difesa dell'agente con la memoria del 27.07.2025, è persuaso del fatto che le diverse criticità, evidenziate dal Magistrato designato nella previa relazione del 18.06.2025, possano dirsi superate.

Ed infatti, quanto alla questione della mancata indicazione dell'aggio, la deduzione difensiva è certamente plausibile, laddove chiarisce che, nelle procedure di riscossione esterna, la liquidazione dell'aggio all'agente avviene successivamente alla emissione della fattura all'amministrazione.

Solo in tal maniera, del resto, l'aggio può venire regolarmente calcolato sul riscosso che, a fronte del pagamento eseguito dai contribuenti sul conto corrente intestato al Comune, non contempla l'intermediazione dello stesso sul conto dell'agente della riscossione il quale, a ragion veduta, inoltra il rendiconto della gestione, riportando le informazioni relative alle liste di carico e alle riscossioni registrate nell'esercizio e affluite sul conto dell'ente.

Tale *modus procedendi* innova rispetto al passato, allorché le somme rimosse transitavano prima sul conto del concessionario

il quale, in ragione di ciò, era autorizzato a trattenere l'aggio, indicandolo nel rendiconto. Diversamente, come detto, se il contribuente versa il dovuto direttamente nelle casse dell'ente, non ricorre la necessità di indicare l'aggio dovuto, posta che peraltro sarà a sua volta successivamente calcolata sul riscosso rendicontato.

Quanto alle rendicontazioni dei mesi di novembre e dicembre 2018 e alle fatture quietanzate, la difesa dell'agente ha depositato la documentazione mancante ove è indicato il compenso spettante al concessionario per le attività di riscossione svolte, munite di quietanza evincibile dall'elenco fatture inviato a mezzo p.e.c. in data 3.7.2025 al Comune di Marina di Gioiosa Ionica.

In conclusione, la gestione è regolare e l'agente deve essere discaricato da ogni eventuale addebito.

10. Non si dà luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale n. **n. 37079**, avente ad oggetto la gestione contabile di SO.G.E.T. Spa, agente della riscossione esterna, del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, per l'esercizio finanziario 2018, lo dichiara regolare con discarico dell'agente da ogni eventuale addebito.

Nulla per le spese.

